

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 09/06/2026

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato il 5/04/2018 e anticipatamente estinto in corrispondenza della ottantaseiesima rata, il ricorrente chiede all'ABF di condannare l'intermediario ex art. 125sexies T.U.B. al pagamento di € 1.780,84 per oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi dal reclamo.

L'intermediario, in via pregiudiziale, sottopone all'attenzione del Collegio l'opportunità di disporre la sospensione del giudizio, in ragione della rilevanza sostanziale della questione attualmente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che verte sull'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Nel merito, afferma che la richiesta formulata dal ricorrente, relativa alla restituzione di tutti i costi applicati al contratto, deve essere respinta per tre ordini di motivi riconducibili (i) alla pronuncia CGUE, C-555/21, (ii) ai principi civilistici del divieto di indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa e (iii) all'art. 6 bis del D.P.R. 180/50. Aggiunge che la voce "spese di istruttoria" fa riferimento ad attività di pre-analisi effettuate precedentemente alla concessione del finanziamento e all'inizio dell'effettivo ammortamento del prestito; dunque, considerata la natura non ricorrente delle suddette spese, queste non sono retrocedibili.

Chiede il rigetto del ricorso.

Il cliente replica che la richiesta di sospensione è infondata e meramente dilatoria; in quanto la sentenza Unicredit Bank Austria (C-555/21) riguarda un ambito normativo diverso da quello impattato dalla sentenza Lexitor. Quanto alla pretesa specialità della cessione del quinto (art. 6-bis dpr 180/1950), la normativa europea (Dir. 2008/48) prevale sul diritto interno. Precisa che la banca ha restituito solo € 721,30 a titolo di interessi ma il diritto riguarda l'intero costo del credito; pertanto il rimborso effettuato è parziale e insufficiente. Il cliente insiste per l'integrale accoglimento del ricorso e chiede la condanna alla restituzione delle somme dovute, oltre interessi.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è volta al riconoscimento del diritto a una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e alla conseguente restituzione ai sensi dell'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B.

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione del procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48 a tal fine producendo elenco dei processi innanzi a giudici ordinari, di cui è parte, oggetto di sospensione. È sufficiente in proposito ricordare che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice che lo ha promosso a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia senza che analogo obbligo gravi in capo ad altro organo giurisdizionale o, come nel caso di specie, extragiudiziario; d'altro canto, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, § 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra quella adesso citata (Collegio di Milano decisione n. 2074/25).

Il contratto è stato concluso il 5 aprile 2018. Il Collegio, richiamata Corte Cost. 263/2022 e richiamato altresì il proprio consolidato orientamento (da ultimo, dec. n. 10712 del 11 ottobre 2024), reputa che anche per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trovi applicazione l'originario disposto dell'art. 125 sexies T.U.B. come interpretato dalla sentenza c.d. Lexitor (CGE, 11 settembre 2019 C-383/18) e cioè nel senso di riconoscere, al consumatore che estingue *ante tempus* il finanziamento, il diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, siano essi ricorrenti o istantanei, escluse le imposte (in conformità all'art. 27 del d.l. 10 agosto, n. 104, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136).

Quanto ai criteri di calcolo dei costi da ridurre, nel solco della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, per i costi recurring sarà adottato un criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Dalla documentazione prodotta, risulta che il contratto è stato anticipatamente estinto al 31/07/2025, in corrispondenza della rata n. 86 sulle 120 complessive. Sono agli atti copia del conteggio estintivo emesso dall'intermediario l'08/07/2025 (che indica un rimborso per interessi non maturati di € 721,30) e conforme quietanza liberatoria.

Posto che vanno qualificate come “up front” le spese d’istruttoria, siccome destinate a remunerare attività circoscritta alla fase prodromica al finanziamento; considerato che non sono ripetibili gli oneri erariali; rilevato che il cliente non ha contestato il criterio impiegato dall’intermediario con riguardo al rimborso degli interessi né l’opacità delle relative clausole, il Collegio reputa che le richieste del cliente meritino accoglimento nella misura di seguito rappresentata:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 34,379.65	TAN	4.30%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	353.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	28.33%
Data di inizio del prestito	6/1/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	9.04%

rate pagate	86	rate residue	34	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				708.50	Upfront	9.04%	64.04		64.04
Totale				708.50					64.04

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L’importo indicato, da arrotondare a € 64,00 è inferiore a quanto chiesto dal cliente, il quale agiva per la restituzione dell’intero importo dei costi finanziati applicati in sede di erogazione (spese di istruttoria e oneri erariali, questi ultimi notoriamente non rimborsabili in caso di estinzione anticipata), nonché della quota di interessi non maturati, che risulta già rimborsata dall’intermediario in sede di elaborazione del conteggio estintivo.

Non può essere accolta la domanda di restituzione degli interessi sulle somme dovute, avanzata per la prima volta in sede di repliche (Collegio di Milano, decisione n. 7551/2024).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 64,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE